

AVVISO

NUOVE MISURE RESTRITTIVE IN CONSIDERAZIONE DI AZIONI DELLA RUSSIA CHE DESTABILIZZANO LA SITUAZIONE UCRAINA – SESTO PACCHETTO SANZIONI

Roma, 09 giugno 2022 – Il Consiglio dell’Unione Europea in data 03 giugno ha formalmente adottato il c.d. “sesto pacchetto di sanzioni” mediante l’emanazione di una serie di regolamenti di esecuzione, dal n. 876 al n.880, pubblicati sulla G.U. dell’Unione Europea, L 153 del 3 giugno 2022, entrati in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Nello specifico, oltre al c.d. “embargo sul petrolio” (Reg. 2022/879) di cui si dirà più diffusamente nel seguito, le sanzioni consistono nella estensione delle recenti misure restrittive nei confronti di:

- nuove persone fisiche e giuridiche, in considerazione della gravità della situazione in Bielorussia (Reg. 2022/876);
- nuove persone giuridiche, entità o organismi, per quanto riguarda le autorizzazioni alla vendita, fornitura, esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e di beni che possono rafforzare il settore della difesa e sicurezza della Bielorussia (Reg. 2022/877);
- nuove persone fisiche e giuridiche russe, volte a garantire l’accertamento delle responsabilità per le violazioni dei diritti umani commessi in Ucraina dalle forze armate russe (Reg. 2022/878).

Inoltre, sono previste ulteriori restrizioni di natura finanziaria nei confronti di soggetti c.d. “listati”, di cui al Reg. UE 269/2014, nonché l’invito agli Stati membri di stabilire norme sanzionatorie, anche penali, per garantire l’attuazione di tali misure.

Per quanto attiene al cennato “embargo sul petrolio”, il Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/879, che modifica il Reg. UE n.833/2014, a decorrere **dal 04 giugno 2022**, ha stabilito il divieto di **acquistare, importare o trasferire**, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui all’allegato XXV del Reg. 833/2014, identificati dai seguenti codici di classifica:

1. **2709 00**: oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
2. **2710**: oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli.

Il divieto non si applica nei seguenti casi di deroga:

a) **per il codice NC 2709 00:**

1. alle operazioni *una tantum* per consegna a breve termine concluse ed eseguite fino al **5 dicembre 2022** purché siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento; oppure
2. all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti a condizione che tali contratti siano notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il **24/06/2022** (cfr. Tabella 1, certificato Y840);

b) **per il codice NC 2710:**

1. alle operazioni *una tantum* per consegna a breve termine concluse ed eseguite fino al **5 febbraio 2023** purché siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento oppure:
2. all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti a condizione che tali contratti siano notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il **24/06/2022** (cfr. Tabella 1, certificato Y840);

- c) acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, a condizione che l'origine e il proprietario delle merci non siano russi;
- d) importazione di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a diversa decisione del Consiglio (cfr. Tabella 1, punto 2). Si precisa che sono vietati il trasferimento e il trasporto del suddetto petrolio greggio verso altri Stati membri o paesi terzi, nonché la sua vendita ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi;
- e) interruzione temporanea della fornitura di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia, per motivi non imputabili allo Stato membro senza sbocco sul mare. In tal caso il petrolio greggio (NC 2709 00) potrà essere trasportato per via marittima ed importato, in via eccezionale e temporaneamente, nello Stato membro fino alla ripresa della fornitura mediante oleodotto (cfr. Tabella 1, punto 2);
- f) acquisti in Russia di prodotti di cui al codice 2709 00 e 2710 per soddisfare le esigenze di base dell'acquirente in Russia e per progetti umanitari in Russia (cfr. Tabella 1, punto 3).

Per l'attuazione delle deroghe previste dal suddetto regolamento, la Commissione ha creato, nella banca dati TARIC, i seguenti codici documento che l'operatore deve dichiarare nel campo di testo libero della dichiarazione doganale di importazione, a seconda della situazione nella quale si trova:

Progr.	Codice documento	Descrizione	Motivazione
1	Y840	I divieti di cui all'articolo 3 quaterdecies p.1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 3 quaterdecies p.3)	Deroga misure all'importazione Esenzioni contrattuali
2	Y841	I divieti di cui all'articolo 3 quaterdecies p.1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. deroghe all'articolo 3 quaterdecies p.3 lettera (d) e p.4)	Deroga misure all'importazione Consegna petrolio NC 2709 00 mediante oleodotto o consegna via mare in caso di interruzione temporanea fino alla ripresa della fornitura in oleodotto.
3	Y842	I divieti di cui all'articolo 3 quaterdecies p.1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. deroghe all'articolo 3 quaterdecies p.9)	Deroga misure all'importazione Importazioni /acquisti di beni per progetti umanitari in Russia

Tabella 1

Inoltre, nei sottostanti casi, in deroga al divieto di cui sopra (art. 3 quaterdecies, comma 1) l'importazione può essere effettuata mediante autorizzazione delle autorità competenti dei seguenti Stati membri:

1. **Bulgaria**, a decorrere dal **05/12/2022**. L'autorizzazione all'esecuzione dei contratti può essere concessa fino al 31/12/2024, se conclusi prima del 04/06/2022, con riferimento al petrolio greggio (NC 2709 00 e 2710) trasportato per via marittima originario della Russia o esportato dalla Russia (cfr. Tabella 2, punto 1);
2. **Croazia**, a decorrere dal **05/02/2023**. L'autorizzazione può essere concessa fino al 31/12/2023, con riferimento al gasolio sottovuoto (NC 2710 1971) originario della Russia o esportato dalla Russia a condizione che non sia disponibile alcuna fornitura alternativa e la Croazia abbia notificato alla Commissione i motivi per i quali si ritenga debba essere concessa (cfr. Tabella 2, punto 2).

È opportuno precisare che le merci in questione, importate a seguito di autorizzazione di cui al precedente elenco, non possono essere vendute ad acquirenti situati in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Per l'attuazione delle autorizzazioni previste ai punti del precedente elenco, la Commissione ha creato, nella banca dati TARIC, i seguenti codici documento che l'operatore deve dichiarare nel campo di testo libero della dichiarazione doganale di importazione, a seconda della situazione nella quale si trova:

Progr.	Codice documento	Descrizione	Motivazione
1	L137	Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (Bulgaria)	Deroga Misure all'importazione Autorizzazione Bulgaria
2	L138	Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (Croazia)	Deroga Misure all'importazione Autorizzazione Croazia

Tabella 2

Si rappresenta, infine, che alcuni allegati del Regolamento 833/2014 sono stati modificati dal Reg. 2022/879, come segue:

- l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del Reg. 2022/879;
- l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del Reg. 2022/879;
- l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato II del Reg. 2022/879;
- l'allegato XII è modificato conformemente all'allegato IV del Reg. 2022/879;
- l'allegato XIV è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del Reg. 2022/879;
- l'allegato XV è modificato conformemente all'allegato VI del Reg. 2022/879. Il presente punto si applica nei confronti di una o più delle entità di cui all'allegato VI del presente regolamento a decorrere dal 25 giugno 2022 e a condizione che il Consiglio, dopo aver esaminato i rispettivi casi, decida in tal senso mediante atto di esecuzione;
- l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato VII del Reg. 2022/879;
- è aggiunto l'allegato XXV conformemente all'allegato VIII del Reg. 2022/879.

Per maggiori informazioni si fa rinvio alla consultazione della TARIC e alla lettura del Regolamento (UE) 2022/879, disponibile al seguente link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0879&from=IT>